

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/606/PESC:

- * **Posizione comune, del 26 ottobre 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione del regime di non proliferazione e alla creazione di un clima di fiducia nell'Asia meridionale** 1

98/607/PESC:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina** 3

98/608/PESC:

- * **Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica l'azione comune 96/676/PESC adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente** 4

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2321/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 2322/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 7

Regolamento (CE) n. 2323/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9

Regolamento (CE) n. 2324/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98	11
* Regolamento (CE) n. 2325/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	12
Regolamento (CE) n. 2326/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	18
Regolamento (CE) n. 2327/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97	21
* Regolamento (CE) n. 2328/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio	23
* Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/609/CE:

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1998, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(1998) 3184].....

55

98/610/CE, Euratom:

* **Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1998, che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3120].....**

57

98/611/CE, Euratom:


* **Decisione della Commissione, del 23 ottobre 1998, relativa all'istituzione di un Forum europeo della ricerca ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3069]**

61

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario (GU L 210 del 28.7.1998)**

63



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 210 del 28 luglio 1998)

A pagina 59, alla fine dell'articolo 1, aggiungere il punto 3) seguente:

«3) Al regolamento (CE) n. 411/97 è aggiunto l'allegato del presente regolamento.»

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 26 ottobre 1998

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione del regime di non proliferazione e alla creazione di un clima di fiducia nell'Asia meridionale

(98/606/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha adottato conclusioni sugli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che il 25 maggio e l'8/9 giugno 1998 il Consiglio ha adottato dichiarazioni sugli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che in tali conclusioni e in tali dichiarazioni si è chiesto, in particolare, che sia l'India sia il Pakistan firmino il trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari (CTBT) nella sua versione attuale e procedano alla sua ratifica, confermino pubblicamente la loro intenzione di esercitare una rigorosa sorveglianza sull'esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie soggette a controllo nel quadro dell'elenco di base e dell'elenco dei beni a duplice uso del Gruppo dei fornitori nucleari, nonché dell'allegato del regime di controllo della tecnologia missilistica, assumano l'impegno di non assemblare dispositivi nucleari e di non montarli su vettori, sospendendo altresì la messa a punto e lo spiegamento di missili balistici dotati di testate nucleari;

considerando che in dette dichiarazioni l'Unione ha altresì confermato il proprio pieno impegno ad attuare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione e una base fondamentale per il perseguimento del disarmo nucleare ed ha dichiarato che il suo obiettivo resta l'adesione da parte di tutti i paesi, compresi l'India e il Pakistan, al TNP nella sua versione attuale, senza modifiche;

considerando che con la risoluzione n. 1172 del 6 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che l'11 agosto 1998 la Conferenza sul disarmo ha deciso di istituire un comitato ad hoc per la negoziazione di un trattato multilaterale non discriminatorio, effettivamente verificabile a livello internazionale, che vieti la produzione di materie fissili per armi nucleari o altri esplosivi nucleari,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione si prefigge l'obiettivo di contribuire alla non proliferazione di armi nucleari e di missili balistici nell'Asia meridionale e alla creazione di un clima di fiducia e alla prevenzione di conflitti a seguito degli esperimenti di armi nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan nel maggio del 1998.

Articolo 2

1. In particolare, l'Unione europea promuove e sostiene gli sforzi della comunità internazionale per conseguire gli obiettivi della non proliferazione per quanto riguarda le esportazioni di materiali, attrezzature e tecnologie soggette a controllo nel quadro dell'elenco di base e dell'elenco dei beni a duplice uso del Gruppo dei fornitori nucleari, nonché dell'allegato del regime di controllo della tecnologia missilistica.

2. A tale scopo l'Unione sostiene anche gli sforzi della comunità internazionale volti a creare un clima di maggior fiducia tra l'India e il Pakistan e nell'insieme della regione.

Articolo 3

Il sostegno dell'Unione include:

— un contributo attivo dell'Unione nel corso di incontri bilaterali con l'India e il Pakistan e nei vari consessi internazionali pertinenti;

- la promozione, compreso un contributo finanziario e di idee, di vari seminari e di altre iniziative nell'intento di favorire la creazione di un clima di maggior fiducia e gli obiettivi di non proliferazione della tecnologia nucleare e missilistica nella regione dell'Asia meridionale e nel più ampio contesto asiatico;
- l'assistenza tecnica ad entrambi i paesi per l'attuazione e la gestione dei regolamenti concernenti il controllo delle esportazioni;
- un collegamento attivo con centri studi europei per promuovere una migliore comprensione reciproca delle varie posizioni in materia di non proliferazione a un approccio politico per quanto riguarda la composizione dei conflitti.

Articolo 4

Il Consiglio decide, caso per caso, sulle priorità, sulle modalità e sul finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di orientare la propria azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posi-

zione comune, se del caso, con pertinenti misure comunitarie.

Articolo 6

Il Consiglio esaminerà l'attuazione della presente posizione comune nella prospettiva di eventuali ulteriori misure da parte dell'Unione.

Articolo 7

La presente posizione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1998

che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina

(98/607/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.11,

considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina⁽¹⁾ e che il 20 dicembre 1996 esso ha deciso, con decisione 96/745/PESC⁽²⁾ di prorogare l'azione comune 95/545/PESC sino al 31 dicembre 1998;

considerando che il «Peace Implementation Council» ha rafforzato le funzioni dell'alto rappresentante nelle conferenze ministeriali tenutesi rispettivamente a Parigi il 14 novembre 1996, a Londra il 4 e 5 dicembre 1996 e a Sintra il 30 maggio 1997; che il 22 luglio 1997 il Consiglio ha deciso, con decisione 97/476/PESC⁽³⁾, di completare in proporzione la partecipazione dell'Unione al finanziamento del bilancio dell'ufficio dell'alto rappresentante con un contributo a carico del bilancio comunitario di 4,6 milioni di ecu nel 1997 e di 6,26 milioni di ecu nel 1998;

considerando che il 10 dicembre 1997, nella conferenza ministeriale di Bonn, il «Peace Implementation Council» ha ampliato la missione dell'alto rappresentante; che per consentire all'alto rappresentante di svolgere le nuove funzioni definite dalla conferenza di Bonn sino al 31 dicembre 1998 si richiedono fondi supplementari; che tali fondi sono stati chiesti dall'ufficio dell'alto rappresentante a tutti i donatori e che il contributo previsto dalla deci-

sione 97/476/PESC sarà esaurito prima della fine del 1998,

DECIDE:

Articolo 1

1. Per finanziare il contributo dell'Unione europea alle spese operative connesse con la missione dell'alto rappresentante nel 1998, è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1998 un importo massimo di 2,8 milioni di ecu.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1998

che modifica l'azione comune 96/676/PESC adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente

(98/608/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

considerando che l'azione comune 96/676/PESC del 25 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente ⁽¹⁾, prorogata dalla decisione, 97/475/PESC del Consiglio del 22 luglio 1997 ⁽²⁾, scade il 25 novembre 1998;

considerando che l'Unione europea ritiene che l'azione comune debba essere ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999 e che se ne debba ampliare il campo di applicazione per includervi le questioni di sicurezza, conformemente alla dichiarazione sulla cooperazione in materia di sicurezza tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese, adottata dal Consiglio il 9 aprile 1998, al fine di aiutare i palestinesi nell'adempimento degli obblighi assunti in materia di sicurezza con gli accordi di Oslo,

DECIDE:

Articolo 1

La validità dell'azione comune 96/676/PESC è prorogata sino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Al primo paragrafo dell'articolo 2 dell'azione comune 96/676/PESC è aggiunto il seguente trattino:

«— sviluppare la cooperazione comune su questioni di sicurezza in seno al comitato permanente UE-Palestina per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998.»

Articolo 3

Allo scopo di coprire le spese connesse con l'azione comune 96/676/PESC modificata dagli articoli 1 e 2, sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee i seguenti importi massimali

- ECU 0,450 milioni per l'esercizio 1998;
- ECU 2,4 milioni per l'esercizio 1999.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 315 del 4. 12. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2321/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	80,7
	204	70,1
	999	75,4
0709 90 70	052	94,3
	999	94,3
0805 30 10	052	57,4
	388	62,1
	524	27,8
	528	48,6
	999	49,0
0806 10 10	052	130,1
	400	239,5
	999	184,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,7
	064	38,0
	388	32,7
	400	86,5
	404	62,7
	800	156,9
	999	68,9
0808 20 50	052	98,9
	064	60,2
	400	84,3
	720	121,0
	999	91,1

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2322/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,41	0,21	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,73	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2323/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	44,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,56 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	44,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,56 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4858
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	48,58
1701 99 10 9910	47,99
1701 99 10 9950	47,99
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4858

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2324/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,320 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2325/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1998
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	31,78 189,09 291,71	437,51 208,48 1 282,78	62,18 24,94 22,37	236,41 61 531,16	10 619,10 70,12	5 282,66 6 374,34
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	12,27 73,00 112,63	168,92 80,49 495,27	24,01 9,63 8,64	91,28 23 756,68	4 099,95 27,07	2 039,59 2 461,08
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	79,77 474,62 732,21	1 098,17 523,31 3 219,88	156,07 62,61 56,16	593,40 154 447,48	26 654,67 176,01	13 259,85 16 000,03
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 235,55 363,40	545,02 259,72 1 598,03	77,46 31,07 27,87	294,51 76 652,57	13 228,76 87,35	6 580,89 7 940,84
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 451,24 696,14	1 044,07 497,53 3 061,24	148,38 59,53 53,39	564,17 146 838,37	25 341,48 167,34	12 606,58 15 211,76
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 355,15 547,89	821,73 391,58 2 409,36	116,79 46,85 42,02	444,03 115 569,39	19 945,06 131,71	9 922,03 11 972,44
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	119,92 713,50 1 100,75	1 650,90 786,70 4 840,51	234,63 94,12 84,42	892,07 232 184,31	40 070,55 264,60	19 933,82 24 053,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 630,39 972,52	1 458,58 695,06 4 276,62	207,30 83,16 74,59	788,15 205 136,15	35 402,56 233,78	17 611,64 21 251,13
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 342,65 528,62	792,82 377,80 2 324,59	112,68 45,20 40,54	428,41 111 503,45	19 243,35 127,07	9 572,96 11 551,23
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 908,36 1 401,36	2 101,76 1 001,55 6 162,45	298,70 119,83 107,48	1 135,70 295 593,55	51 013,76 336,86	25 377,72 30 622,09
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,83 200,29	300,39 143,14 880,75	42,69 17,13 15,36	162,32 42 247,01	7 291,02 48,15	3 627,05 4 376,59
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	42,68 253,94 391,76	587,56 279,99 1 722,76	83,51 33,50 30,05	317,49 82 635,31	14 261,27 94,17	7 094,53 8 560,63
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 034,62 1 596,14	2 393,89 1 140,76 7 018,98	340,22 136,48 122,42	1 293,55 336 678,86	58 104,30 383,69	28 905,04 34 878,33
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	242,77 1 444,44 2 228,39	3 342,14 1 592,63 9 799,29	474,99 190,55 170,91	1 805,94 470 041,56	81 120,14 535,67	40 354,69 48 694,08

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	88,13 524,36 808,95	1 213,26 578,15 3 557,32	172,43 69,17 62,04	655,59 170 633,78	29 448,11 194,46	14 649,50 17 676,85
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	134,00 797,28 1 229,99	1 844,74 879,07 5 408,84	262,18 105,17 94,33	996,81 259 445,44	44 775,30 295,67	22 274,28 26 877,32
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 938,53 1 447,90	2 171,56 1 034,81 6 367,10	308,52 123,81 111,05	1 173,41 305 409,88	52 707,87 348,05	26 220,49 31 639,02
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	398,49 2 370,95 3 657,74	5 485,89 2 614,19 16 084,85	779,66 312,77 280,53	2 964,33 771 540,40	133 153,04 879,26	66 239,40 79 927,93
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	189,28 1 126,19 1 737,40	2 605,76 1 241,72 7 640,19	370,33 148,56 133,25	1 408,04 366 476,36	63 246,78 417,64	31 463,26 37 965,21
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	93,04 553,57 854,01	1 280,85 610,36 3 755,51	182,04 73,03 65,50	692,12 180 140,33	31 088,76 205,29	15 465,67 18 661,68
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,40 228,47 352,47	528,64 251,91 1 550,00	75,13 30,14 27,03	285,65 74 348,54	12 831,13 84,73	6 383,08 7 702,16
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 136,20 6 760,21 10 429,18	15 641,72 7 453,73 45 862,14	2 223,02 891,78 799,87	8 452,09 2 199 864,99	379 654,41 2 507,01	188 865,98 227 895,59
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	83,02 493,96 762,04	1 142,91 544,63 3 351,06	162,43 65,16 58,45	617,58 160 740,00	27 740,63 183,18	13 800,08 16 651,90
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,61 675,12	1 012,54 482,50 2 968,81	143,90 57,73 51,78	547,13 142 404,57	24 576,29 162,29	12 225,92 14 752,44
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	50,01 297,55 459,04	688,47 328,08 2 018,63	97,85 39,25 35,21	372,02 96 827,36	16 710,54 110,35	8 312,96 10 030,86
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 834,70 1 287,72	1 931,33 920,33 5 662,74	274,48 110,11 98,76	1 043,60 271 623,89	46 877,06 309,55	23 319,85 28 138,95
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	59,06 351,40 542,11	813,06 387,45 2 383,93	115,55 46,36 41,58	439,34 114 349,61	19 734,54 130,52	9 817,31 11 846,08

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	21,93 130,48 201,30	301,90 143,87 885,19	42,91 17,21 15,44	163,14 42 459,99	7 327,78 48,39	3 645,34 4 398,65
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	58,54 348,30 537,34	805,90 384,04 2 362,94	114,54 45,95 41,21	435,47 113 342,81	19 560,79 129,17	9 730,87 11 741,78
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	120,73 718,32 1 108,18	1 662,05 792,02 4 873,21	236,21 94,76 84,99	898,10 233 752,60	40 341,21 266,39	20 068,46 24 215,66
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	163,24 971,25 1 498,38	2 247,28 1 070,89 6 589,10	319,39 128,12 114,92	1 214,33 316 058,76	54 545,67 360,19	27 134,73 32 742,19
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	148,24 882,00 1 360,69	2 040,78 972,49 5 983,63	290,04 116,35 104,36	1 102,74 287 016,36	49 533,51 327,09	24 641,34 29 733,53
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	326,82 1 944,53 2 999,88	4 499,23 2 144,01 13 191,93	639,44 256,52 230,08	2 431,18 632 775,81	109 204,94 721,13	54 325,98 65 552,58
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	341,59 2 032,41 3 135,45	4 702,57 2 240,91 13 788,11	668,33 268,11 240,48	2 541,06 661 372,89	114 140,25 753,71	56 781,14 68 515,10
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	218,02 1 297,18 2 001,21	3001,42 1 430,26 8 800,27	426,56 171,12 153,48	1 621,83 422 121,60	72 850,07 481,06	36 240,59 43 729,80
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	126,49 752,60 1 161,05	1 741,35 829,80 5 105,71	247,48 99,28 89,05	940,95 244 904,88	42 265,87 279,10	21 025,93 25 370,98

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	70,16	965,87	137,27	521,91	23 443,54	11 662,42
		b)	417,44	460,27	55,07	135 840,99	154,81	14 072,48
		c)	644,00	2 831,97	49,39			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	307,49	4 233,12	601,62	2 287,39	102 745,94	51 112,83
		b)	1 829,52	2 017,21	241,34	595 349,84	678,47	61 675,42
		c)	2 822,45	12 411,68	216,47			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	346,48	4 769,89	677,90	2 577,43	115 774,21	57 593,98
		b)	2 061,50	2 272,99	271,95	670 840,72	764,50	69 495,92
		c)	3 180,34	13 985,49	243,92			

REGOLAMENTO (CE) N. 2326/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	Bangladesh ⁽⁹⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁶⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(7)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 13	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 15	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 17	262,17	87,42	126,75	12,17	196,63
1006 20 92	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 94	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 96	271,25	90,60	131,29		203,44
1006 20 98	262,17	87,42	126,75	12,17	196,63
1006 30 21	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 23	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 25	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 27	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 44	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 46	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 48	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 63	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 65	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 67	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 94	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 96	478,36	155,03	224,27		358,77
1006 30 98	(7)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(7)	49,58	72,38		114,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	262,17	(¹)	271,25	478,36	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	306,45	304,96	322,64	365,09	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	297,17	339,62	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	25,47	25,47	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2327/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 ottobre 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ventiduesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	—
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	—
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2328/98 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1253/98 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato; che tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regolamento (CE) n. 1253/98 della Commissione ⁽³⁾, ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera per la campagna 1998/99; che per soddisfare il fabbisogno di quest'ultima regione, è necessario modificare il bilancio previsionale suddetto; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1253/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1253/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 173 del 18. 6. 1998, pag. 10.

ALLEGATO«*ALLEGATO*»**Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti cerealicoli per la campagna
1998/1999**

Regione	Frumento tenero panificabile	Frumento tenero da foraggio	Frumento duro	Orzo	Granturco	Malto	Totale
Azzorre	34 000	—	500	35 000	75 500	1 000	146 000
Madera	25 000	—	5 000	2 500	35 000	2 200	69 700
Totale	59 000	—	5 500	37 500	110 500	3 200	215 700»

DIRETTIVA 98/82/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE, in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE della Commissione ⁽⁶⁾,

considerando che le direttive del Consiglio 93/57/CEE ⁽⁷⁾ e 93/58/CEE ⁽⁸⁾ hanno modificato l'allegato II delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE fissando quantità massime di residui per un primo elenco di antiparassitari per cereali e prodotti di origine animale e per prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, rispettivamente; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro il 31 ottobre 1998 sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

⁽¹⁾ GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 10. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri; che tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente; che tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dai residui presenti nelle colture trattate, attraverso il consumo;

considerando che, per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità massime di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari sufficienti per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare; che, per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità massime di residui dipendono dal consumo di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari che lasciano residui negli animali e nei prodotti di origine animale, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari;

considerando che le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari;

considerando che l'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari oggetto della presente direttiva è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella

Comunità europea tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽¹⁾;

considerando che l'approccio e le procedure scientifiche per il calcolo delle dosi acute di riferimento (ARfDs) e l'esposizione acuta stimata a breve termine con la dieta non sono ancora state concordate a livello europeo; che il comitato scientifico per i vegetali, ritenendo che l'approccio e le procedure scientifiche definite nella consultazione FAO/OMS 1997⁽²⁾ fossero adeguati in attesa di un accordo a livello comunitario, ha calcolato la quantità massima di residui ammissibili dal punto di vista tossicologico per pomacee, pesche, albicocche e peperoni⁽³⁾ per quanto riguarda il metamidofos; che in base ad informazioni sulla GAP e su prove in campo controllate si possono fissare MRL per il metamidofos a livelli ritenuti ammissibili dal punto di vista tossicologico per pesche e albicocche; che in mancanza di tali dati per pomacee i MRL per il metamidofos devono inoltre essere fissati a livelli accettabili dal punto di vista tossicologico allo scopo di conformare i residui di metamidofos derivanti dall'uso di acefato; che gli Stati membri devono riesaminare, in particolare in relazione ai succitati prodotti agricoli, le buone pratiche agricole in uso allo scopo di garantire che i MRL stabiliti per l'acefato e il metamidofos siano soddisfatti;

considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente; che esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo e, in particolare, devono essere sottoposte urgentemente a riesame in vista di un loro abbassamento qualora la Commissione venga a conoscenza di motivi di preoccupazione circa l'esposizione dietetica dei consumatori, motivi basati su dati nuovi o aggiornati, segnatamente in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 86/362/CEE, dell'articolo 9 della direttiva 86/363/CEE o dell'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE; che, in particolare, i MRL fissati per l'acefato, il metamidofos e il vinclozolin nella presente direttiva devono essere urgentemente riesaminati congiuntamente con i MRL per questi antiparassitari fissati dalle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE sulla base dei lavori di valutazione di tali sostanze attive a norma del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/314/CEE;

considerando che le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius, sono stabiliti e valutati in base a procedure simili; che tuttavia i dati contenuti nelle pertinenti valutazioni del FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) in merito

⁽¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), preparato dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, 1997.

⁽²⁾ Consultazione sui consumi alimentari e sulla stima dell'assunzione di sostanze chimiche; Ginevra, Svizzera, 10-14 febbraio 1997: Food Safety Unit, Programme of Food Safety and Food Aid. Organizzazione mondiale della sanità 1997; WHO/FSF/FOS, 97.5.

⁽³⁾ Parere del comitato scientifico per i vegetali su problemi relativi alla modificazione degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE: SCP/RESI/024 def.: 4 agosto 1998.

agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva sono stati presentati in un modo che sintetizza eccessivamente le utilizzazioni autorizzate/buone pratiche agricole e i test controllati sui residui e non indicano una chiara base per la fissazione di una quantità massima raccomandata; che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nei paesi terzi possono prevedere l'impiego di quantità più elevate di antiparassitari o intervalli più brevi pre-raccolto di quelli autorizzati nella Comunità e di conseguenza possono contemplare quantità più elevate di residui; che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati in merito alle quantità fissate dalla presente direttiva, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e che si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo, osservazioni discusse in seno al comitato fitosanitario permanente; che, sulla base della presentazione di dati accettabili, la Comunità esaminerà la possibilità di stabilire quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere sottoposte a nuova valutazione nel quadro del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

considerando che si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori di alimenti trattati con antiparassitari;

considerando che la presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil, l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato A della presente direttiva.

Articolo 2

Nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil,

l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato B della presente direttiva.

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil, l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon nonché le quantità massime specificamente fissate per il tè sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato C della presente direttiva.

Articolo 4

Le quantità massime di residui indicate nell'allegato D della presente direttiva sono fissate a titolo temporaneo per l'acefato, il metamidofos e il vinclozolin prima dell'adozione di quantità massime di residui riesaminate per tali tre antiparassitari per tutti i prodotti agricoli sulla base dei lavori di valutazione di queste tre sostanze attive, a norma del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 aprile 2001 per l'acefato e il

metamidofos ed entro il 31 dicembre 1999 per il vinclozolin.

Articolo 5

1. La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 1998.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomi/carbendazim tiofanato-metile (somma espressa come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-metile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltamettin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)
CEREALI	0,1 (*)			3		1	
Orzo		0,1	0,2		0,2		0,2
Grano saraceno							
Granturco							
Miglio							
Avena		0,1	0,05 (*)		0,2		0,2
Riso							
Segala		0,1	0,05 (*)				
Sorgo							
Triticale		0,1					
Fumento		0,1					
Altri cereali		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS ₂)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
CEREALI		0,02 (*)				0,02 (*)	
Orzo	20		1	2			
Grano saraceno							
Granturco					0,2		
Miglio							
Avena	20			2			
Riso			3				
Segala	5			1			
Sorgo	20						
Triticale	5						
Frumento	5		0,5	1			
Altri cereali	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	2		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO B

(parte A)

Quantità massima in mg/kg (ppm)

Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (*) (*)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero di cui al codice NC 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (*) (*)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00, 0408 (*) (*)
Clorpirifos	0,05 (*) ex 0207 carne pollame	0,01 (*)	0,01 (*)
Clorpirifos-metile	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	0,05 (*) ex 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05 (*)
Deltametrin	0,05 (*) ex 0207 carne pollame		0,05 (*)
Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	0,05 (*) ex 0207 carne pollame 0,5 altri prodotti	0,05	0,05 (*)
Permetrin (somma di isomeri)	0,5	0,05	0,05

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I ai codici NC 0401, 0402, 0405 00, 0406:

— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi.

In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(Parte B)

Quantità massima in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	nelle carni, inclusi i grassi nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, e 1602	nel latte e nei suoi derivati elencati nell'allegato I ai codici NC 0401, 0402, 0405 00, e 0406	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I ai codici NC 0407 00, e 0408
Benomil/carbendazim tiofanato-metile (somma espressa come carbendazim)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Clorotalonil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Glifosato	0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1 (*) altri prodotti	0,1 (*)	0,1 (*)
Imazalil	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Vinclozolin, iprodione, procimidone (somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa come 3,5 dicloroanilina)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il livello inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO C

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espressa come carbendazim)	Clorotalomil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio							
i) AGRUMI	5	0,01 (*)			2	0,05 (*)	0,05 (*)
Pompelmi			0,3				
Limoni			0,2	0,3			
Limette			0,3				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			2	1			
Arance			0,3	0,5			
Pomeli			0,3				
Altri			0,3	0,05 (*)			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle							
Noci del Brasile							
Noci di acagù							
Castagne e marroni							
Noci di cocco							
Nocciole							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espressa come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
Noci del Queensland							
Noci di Pecan							
Pinoli							
Pistacchi							
Noci comuni							
Altri							
iii) POMACEE	2	1	0,5	0,5	1	0,1	1 (*)
Mele							
Pere							
Cotogne							
Altri							
iv) DRUPACEE						0,1	0,05 (*)
Albicocche	1	1			2		
Ciliegie			0,3		1		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	1	1	0,2	0,5	2		
Prugne	0,5		0,2		1		
Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA							
a) Uve da tavola e da vino	2		0,5	0,2	0,5	0,1	1 (*)
Uve da tavola		1					
Uve da vino		3					
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		3	0,2	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,1 (*)	10 (*)		0,05 (*)	0,5		0,05 (*)
More			0,5			0,5	
More di rovo							
More lamponi							
Lamponi			0,5			0,5	
Altri			0,05 (*)			0,05 (*)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>)							
Mirtilli rossi		2					

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		10	1			0,2	
Uva spina		10	1			0,2	
Altri		0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
e) Bacche e frutti selvatici	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE				0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Avocadi							
Banane	1	0,2	3				
Datteri							
Fichi							
Kiwi			2				
Kumquat							
Licci							
Manghi							
Olive						0,1 (*)	
Passiflore							
Ananassi							
Melograne							
Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi							
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Barbabietole							
Carote		1	0,1				
Sedani rapa		0,5					
Rafano							
Topinambur							
Pastinaca							
Prezzemolo a grossa radice							
Ravanelli			0,2				
Salsefica							
Patate dolci							
Rutabaga							
Rape							
Igname							
Altri		0,01 (*)	0,05 (*)				
ii) ORTAGGI A BULBO	0,1 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Agli		0,5			0,1	0,1	
Cipolle		0,5	0,2		0,1	0,1	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clortalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
Scalogni		0,5			0,1	0,1	
Cipolline		5				0,1	
Altri		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO							
a) Solanacee		2	0,5	0,5	0,5	0,2	
Pomodori	0,5						1 (*)
Peperoni							0,2 (*)
Melanzane	0,5						
Altri	0,1 (*)						0,05 (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1	
Cetrioli	0,5	1					0,2 (*)
Cetriolini		5					
Zucchine	0,3						
Altri	0,1 (*)	0,01 (*)					0,05 (*)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	
Meloni	0,5						0,2 (*)
Zucche	0,5						0,5 (*)
Cocomeri							0,5 (*)
Altri	0,1 (*)						0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)	
d) Mais dolce	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
iv) CAVOLI								
a) Cavoli a infiorescenza	0,1 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,1	1 (*)	
Cavoli broccoli								
Cavolfiori								
Altri								
b) Cavoli a testa				0,05 (*)	0,5	0,1	0,05 (*)	
Cavoli di Bruxelles	0,5	0,5						
Cavoli cappucci		3	1					
Altri	3	0,01 (*)	0,05 (*)					
c) Cavoli a foglia	0,1 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	1	0,5		
Cavoli cinesi			0,5				1 (*)	
Cavoli ricci								
Altri			0,05 (*)				0,05 (*)	
d) Cavoli-rapa	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE								
a) Lattughe e simili		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	
Crescione								
Dolcetta								

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
Lattuga	5						
Scarola							
Altri	0,1 (*)						
b) Spinaci e simili	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)
Spinaci							
Bietole da foglia e da costa							
Altri							
c) Crescione acquatico	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
d) Witloof	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
e) Erbe fresche	0,1 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)
Cerfoglio							
Erba cipollina							
Prezzemolo							
Foglie di sedano							
Altri							
vi) LEGUMI FRESCHI	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Fagioli (con baccello)					0,5	0,2	
Fagioli (senza baccello)		0,05					
Piselli (con baccello)		2			0,5	0,1	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)
Piselli (senza baccello)							
Altri		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO				0,05 (*)			0,05 (*)
Asparagi							
Cardi							
Sedani	2 (*)	10 (*)					
Finocchi							
Carciofi			1		2	0,1	
Porri		10			0,5	0,2	
Rabarbaro	2						
Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGHI			0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
a) Funghi coltivati	1	2					
b) Funghi selvatici	0,1 (*)	0,01 (*)			1		
3. Legumi da granella		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1	0,05 (*)
Fagioli	2						
Lenticchie							
Piselli							
Altri	0,1 (*)						

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)							
	Benomil/carbendazim Tiofanato-metile (somme espresse come carbendazim)	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosme- tile	Cipermetrin, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Delametrin	Fenvalerato, inclusi i miscugli di isomeri costi- tuenti (somma di isomeri)	
4. Semi oleosi			0,05 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)	
Semi di lino					0,2			
Semi di arachide		0,05						
Semi di papavero					0,2			
Semi di sesamo					0,2			
Semi di girasole					0,2			
Semi di colza					0,2	0,1		
Semi di soia	0,2							
Senape								
Semi di cotone					0,2			
Altri	0,1 (*)	0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)		
5. Patate	3 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
Patate precoci						0,05 (*)		
Patate tardive						0,5		
6. Tè (ottenuto da foglie di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	5	10 (*)	
7. Luppolo (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	50	0,1 (*)	0,1 (*)	30	5	5 (*)	

(*) Limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Se questo valore non fosse confermato o modificato da una direttiva, con effetto dal 1° luglio 2000, si applica l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio						
i) AGRUMI	0,1 (*)	5		5	0,5	0,02 (*)
Pompelmi						
Limoni			5			
Limette						
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			2			
Arance						
Pomeli						
Altri			0,02 (*)			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)
Mandorle					0,1	
Noci del Brasile						
Noci di acagù						
Castagne e marroni						
Noci di cocco						
Nocciole			0,2			
Noci del Queensland						
Noci di Pecan						

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
Pinoli							
Pistacchi							
Noci comuni							
Altri			0,02 (*)		0,05 (*)		
iii) POMACEE	0,1 (*)	5	10	3	1		
Mele							
Pere						1	
Cotogne							
Altri						0,02 (*)	
iv) DRUPACEE	0,1 (*)	0,02 (*)	5		1		
Albicocche				2			
Ciliegie				1		0,02 (*)	
Pesche (comprese le nectarine e ibridi simili)				2			
Prugne				1			
Altri				0,05 (*)		2	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA							
a) Uve da tavola e da vino	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2	1	5	
Uve da tavola							
Uve da vino							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2	1	5	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)		
More							
More di rovo							
More lamponi							
Lamponi						10	
Altri						0,02 (*)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium myrtillus</i>)			10				
Mirtilli rossi							
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			10	5			
Uva spina			10	5			
Altri			0,02 (*)	0,05 (*)			
e) Bacche e frutti selvatici	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
vi) FRUTTA VARIE				0,05 (*)			
Avocadi							
Banane		2	3				
Datteri							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
Fichi							
Kiwi			5		1	5	
Kumquat							
Licci							
Manghi							
Olive							
Olive (da tavola)	0,1 (*)						
Olive (da olio)	2						
Passiflore							
Ananassi							
Melograne							
Altri	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
2. Ortaggi, freschi e non cotti, congelati o secchi							
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	
Barbabietole			0,5				
Carote			0,3	0,2			
Sedani rapa				0,2			
Rafano			0,1				
Topinambur							

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon
Pastinaca			0,1			
Prezzemolo a grossa radice						
Ravanelli			0,3	0,2	0,1	
Salsefrica				0,2		
Patate dolci						
Rutabaga						
Rape						
Igname						
Altri			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)	
Agli			5	0,5		0,2
Cipolle			5	0,5		0,2
Scalogni			5	0,5		0,2
Cipolline			3			
Altri			0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO						
a) Solanacee	0,1 (*)		5		0,5	2
Pomodori		0,5		3		
Peperoni						

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
Melanzane							
Altri		0,02 (*)		2			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,1 (*)	0,2	2		0,1	1	
Cetrioli				0,5			
Cetriolini				2			
Zucchine				2			
Altri				0,05 (*)			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,1 (*)			0,5	0,1	1	
Meloni		2	0,3				
Zucche							
Cocomeri							
Altri		0,02 (*)	0,02 (*)				
d) Mais dolce	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	
iv) CAVOLI							
a) Cavoli a infiorescenza	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05	1		0,02 (*)	
Cavoli broccoli							
Cavolfiori					0,1		
Altri					0,05 (*)		
b) Cavoli a testa	0,1 (*)	0,02 (*)		1		0,02 (*)	
Cavoli di Bruxelles			0,5				

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon	
Cavoli cappucci			5		1		
Altri			0,02 (*)		0,05 (*)		
c) Cavoli a foglia	0,1 (*)	0,02 (*)		0,5	1	0,02 (*)	
Cavoli cinesi			5				
Cavoli ricci							
Altri			0,02 (*)				
d) Cavoli-rapa	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,1 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE							
a) Lattughe e simili	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2	5	
Crescione							
Dolcetta							
Lattuga							
Scarola							
Altri							
b) Spinaci e simili	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	1	0,02 (*)	
Spinaci							
Bietole da foglia							
Altri							
c) Crescione acquatico	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3	0,05 (*)	0,02 (*)	
d) Witloof	0,1 (*)	0,02 (*)	2	0,2	0,05 (*)	2	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)						
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permethrin (somma di isomeri)	Procimidon	
e) Erbe fresche	0,1 (*)	0,02 (*)	10	5	2	0,02 (*)	
Cerfoglio							
Erba cipollina							
Prezzemolo							
Foglie di sedano							
Altri							
vi) LEGUMI FRESCHI	0,1 (*)	0,02 (*)					
Fagioli (con baccello)			5	1	0,5	2	
Fagioli (senza baccello)				0,1			
Piselli (con baccello)			1	1	0,1	1	
Piselli (senza baccello)			0,2	0,1		0,3	
Altri			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO	0,1 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	
Asparagi							
Cardi							
Sedani				0,5	2		
Finocchi							
Carciofi							
Porri				3	0,5		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permetrin (somma di isomeri)	Procimidon
Rabarbaro			0,2		2	
Altri			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGHI		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) Funghi coltivati	0,1 (*)					
b) Funghi selvatici	50					
3. Legumi da granella		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	
Fagioli	2					
Lenticchie						
Piselli	3					0,2
Altri	0,1 (*)					0,02 (*)
4. Semi oleosi		0,02 (*)				
Semi di lino	10		0,1			
Semi di arachide					0,1	
Semi di papavero						
Semi di sesamo						
Semi di girasole (con guscio)						1
Semi di girasole (senza guscio)						
Semi di colza	10		0,5	0,5	0,1	1
Semi di soia	20					1
Senape	10				0,1	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Glifosato	Imazalil	Iprodione	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Permethrin (somma di isomeri)	Procimidon
Semi di cotone					0,2	
Altri	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. Patate	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Patate precoci		0,02 (*)				
Patate tardive		5				
6. Tè (ottenuto da foglie di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	25	0,1 (*)	0,1 (*)
(*) Limite inferiore di determinazione analitica.						
	Residui di antiparassitari					Quantità massima in mg/kg (ppm)
Aldrin / dieldrin [isolatamente o assieme espressi in dieldrin (HEOD)]						0,02
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan)						30
HCH						0,2
Bifentrin						5
Bromopropilato						0,1 (*)
Cartap						20
Clordano (somma degli isomeri cis e trans)						0,02 (*)

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)
Diclorvos	0,1 (*)
Dicofol	20
Dimetoato	0,2
Ometoato	0,1
Etion	2
Fenitroflon	0,5
Flucitrinato (somma degli isomeri)	0,1 (*)
HCB	0,01 (*)
Malation (somma di malation e malaosxon espresso in malation)	0,5
Metidation	0,1 (*)
Monocrotofos	0,1 (*)
Foxim	0,1 (*)
Profenos	0,1 (*)
Propargite	5 (*)
Chinalfos	2 (*)
Fosmet (somma di fosmet e di fosmetozono espressa in fosmet)	0,1 (*)

(*) Limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Se questo valore non fosse confermato o modificato da una direttiva, con effetto dal 1° luglio 2000, si applica l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO D

1. Acefato

Prodotto	MRL
Pomacee	1
Pesche	0,2 (*)
Prugne	2
Peperoni	0,02 (*)
Melanzane	0,5
Cetrioli	0,02 (*)
Cavoli a infiorescenza	2
Cavoli a foglia	0,02 (*)
Fagioli (con baccello)	3
Piselli (con baccello)	3
Fagioli (senza baccello)	0,02 (*)
Piselli (senza baccello)	0,02 (*)
Carciofi	0,2
Porri	0,02 (*)
Fagioli (da granella)	0,02 (*)
Piselli (da granella)	0,02 (*)
Luppolo	0,1 (*)

2. Metamidofos

Prodotto	MRL
Pomacee	0,05
Albicocche	0,1
Pesche	0,05
Prugne	0,3
Altre drupacee	0,01 (*)
Peperoni	0,01 (*)
Cavoli a infiorescenza	0,5
Legumi (con baccello)	0,5
Legumi (senza baccello)	0,01 (*)
Carciofi	0,1
Porri	0,01 (*)
Fagioli da granella	0,01 (*)
Piselli da granella	0,01 (*)

3. Vinclozolin

Prodotto	MRL
Prugne	2
Ribes a grappoli	10
Carote	0,5
Kiwi	10
Rafano	0,05 (*)
Ravanelli	0,05 (*)
Rutabaga	0,05 (*)
Fagioli (senza baccello)	0,5
Piselli (senza baccello)	0,3
Sedani	0,05 (*)
Piselli e fagioli essiccati	0,5
Legumi da granella	0,05 (*)

(*) Limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Se questo valore non fosse confermato o modificato da una direttiva, con effetto dal 1° luglio 2000 si applica l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1998

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(1998) 3184]

(98/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 ottobre 1998, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per

i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° novembre 1998, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 1998, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10. 9. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

Germania

— 560,000 tonnellate originarie del Botswana

Regno Unito

— 140,000 tonnellate originarie del Botswana
— 650,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe
— 310,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di novembre 1998 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana: 7 661,000 tonnellate
— Kenia: 142,000 tonnellate
— Madagascar: 7 564,000 tonnellate

— Swaziland: 3 214,000 tonnellate
— Zimbabwe: 3 456,000 tonnellate
— Namibia: 5 670,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1998

che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

[notificata con il numero C(1998) 3120]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/610/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ed occorre altresì assicurare una partecipazione paritaria di uomini e donne;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che occorre costituire tali gruppi di esperti e definire le competenze,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che al fine di aumentare la trasparenza della politica di ricerca e sviluppo tecnologico e di rafforzarne il ruolo strategico, la Commissione intende ampliare la partecipazione di tutti gli attori della ricerca (compresi gli utenti) alle sue attività;

DECIDE:

Articolo 1

considerando che è pertanto opportuno istituire gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave previste dalle decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici che attuano il Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione⁽¹⁾ ed il Quinto programma quadro di attività di ricerca ed insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica⁽²⁾ (in seguito denominati «i programmi specifici»); che, in base a tali decisioni, le azioni chiave devono essere raggruppate, ove opportuno, in funzione del tema affrontato;

Sono istituiti presso la Commissione i gruppi di esperti seguenti:

- gruppo «salute, alimentazione e fattori ambientali»,
- gruppo «controllo delle malattie infettive»,
- gruppo «la fabbrica della cellula»,
- gruppo «invecchiamento della popolazione»,
- gruppo «gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, incluso lo sviluppo integrato dello spazio rurale»,
- gruppo «società dell'informazione»,
- gruppo «prodotti, processi e organizzazione»,
- gruppo «mobilità sostenibile e intermodalità»,
- gruppo «nuove prospettive per l'aeronautica»,
- gruppo «trasporti terrestri e tecnologici del mare»,
- gruppo «gestione sostenibile e qualità delle acque» e «gestione sostenibile degli ecosistemi marini»,
- gruppo «cambiamento globale, clima e biodiversità»,
- gruppo «la città del futuro e il patrimonio culturale»,
- gruppo «sistemi energetici più puliti» e «un'energia economica ed efficiente»,
- gruppo «rafforzare la base di conoscenze socioeconomiche»,
- gruppo «fusione termonucleare controllata»,
- gruppo «fissione nucleare»,

considerando che, in tale contesto, i gruppi di esperti sono chiamati a contribuire alla definizione della strategia da seguire sul piano globale attraverso le azioni chiave o i gruppi di azioni chiave e ad esprimere conclusioni in materia operando in maniera trasparente e indipendente;

considerando che, dato il tipo di attività, è opportuno scegliere tra una vasta cerchia di candidati persone eminenti che possiedano tutte le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle suddette attività;

considerando altresì che nella composizione dei gruppi di esperti occorre tener conto di tutti gli attori della ricerca

⁽¹⁾ COM(1998) 305 def.⁽²⁾ COM(1998) 306 def.

con funzioni consultive riguardo il contenuto e l'orientamento delle azioni chiave o dei gruppi di azioni chiave indicati nei programmi specifici.

Articolo 2

Ciascun gruppo di esperti:

- propone orientamenti per la definizione dei programmi di lavoro (ivi compresa la programmazione degli inviti a presentare proposte, i criteri da utilizzare per la valutazione delle azioni indirette di RST e, per quanto possibile, la definizione di obiettivi scientifici e tecnico-economici quantificati o verificabili per il conseguimento degli obiettivi delle azioni chiave o dei gruppi di azioni chiave),
- esprime osservazioni sul carattere strategico delle attività da intraprendere e sulla valorizzazione delle stesse nonché sull'analisi dei risultati ottenuti ai fini di eventuali modifiche di orientamento dei programmi di lavoro.

Articolo 3

1. La composizione dei gruppi di esperti è stabilita in maniera equilibrata dalla Commissione tenuto conto dell'origine geografica e del settore di provenienza dei membri (in particolare i settori dell'industria e dei servizi, della ricerca e dell'innovazione, degli utenti, delle autorità pubbliche di regolamentazione e del settore socioeconomico). La Commissione si adopera per garantire in tale contesto la partecipazione equilibrata di uomini e donne.
2. La procedura applicabile per la scelta dei membri dei gruppi di esperti nonché i programmi specifici e le azioni chiave o i gruppi di azioni chiave attribuiti ai gruppi sono indicati nell'allegato.

Articolo 4

1. I membri dei gruppi di esperti sono nominati a titolo individuale dalla Commissione per un periodo di due anni. La nomina può essere confermata una volta per un tempo non superiore a due anni.

I membri dei gruppi continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti o non sia rinnovato il loro mandato.

Nel caso in cui un membro di un gruppo non sia più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, diventi membro di un contratto di programma o presenti le dimissioni, la Commissione nomina un successore per un tempo pari alla durata residua del mandato, secondo la procedura stabilita nell'allegato.

2. I nominativi dei membri dei gruppi di esperti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. Ai membri dei gruppi di esperti spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sulla base delle disposizioni in vigore presso la Commissione.
4. La Commissione nomina il presidente e il vicepresidente di ciascun gruppo di esperti tra i componenti dello stesso. Il vicepresidente non deve essere della stessa origine geografica né provenire dallo stesso settore del presidente.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1998.

Per la Commissione

Édith CRESSON

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Procedura applicabile per la scelta dei membri dei gruppi di esperti

1. Ai fini della costituzione dei gruppi di esperti per le azioni chiave o i gruppi di azione chiave indicati al punto B, la Commissione riunisce le candidature:

- già registrate dalla Commissione nel quadro di altre procedure,
- presentate dagli Stati membri e dagli Stati associati,
- pervenute in seguito ad un invito a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le candidature possono essere inviate dai candidati personalmente o dagli organismi presso cui operano. Sono ammesse anche le candidature presentate da organismi scientifici, professionali, industriali, o rappresentativi di interessi generali, con riserva del consenso della persona proposta.

Le candidature sono presentate in una delle lingue della Comunità europea. Alle candidature devono essere allegati tutti i documenti comprovanti l'esperienza e le capacità professionali specifiche (per esempio CV dettagliato).

2. Ai fini della nomina dei membri dei gruppi di esperti, la Commissione valuta tutte le candidature in funzione dei seguenti criteri di selezione:

- la competenza del candidato nel settore o nei settori considerati,
- la capacità del candidato di individuare le prospettive scientifiche e tecnologiche alla luce delle politiche comunitarie,
- il rigore deontologico del candidato.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione nomina i membri dei gruppi di esperti conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione e del punto B dell'allegato.

I membri nominati nel modo suddetto dalla Commissione non possono essere membri di due o più gruppi di esperti.

B. Programmi specifici, azioni chiave o gruppi di azioni chiave attribuiti ai gruppi consultivi.

Programmi	Azioni chiave o gruppi di azioni chiave attribuiti a ciascun gruppo di esperti	Gruppi di esperti
«Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»	«Salute, alimentazione e fattori ambientali»	«salute, alimentazione e fattori ambientali»
	«Controllo delle malattie infettive»	«controllo delle malattie infettive»
	«La fabbrica della cellula»	«fabbrica della cellula»
	«L'invecchiamento della popolazione»	«invecchiamento della popolazione»
	«Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca, incluso lo sviluppo integrato degli spazi rurali»	«gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca, incluso lo sviluppo integrato degli spazi rurali»

Programmi	Azioni chiave o gruppi di azioni chiave attribuiti a ciascun gruppo di esperti	Gruppi di esperti
«La società dell'informazione di facile impiego»	«Sistemi e servizi per il cittadino» «Nuovi metodi di lavoro e commercio elettronico» «Contenuti e strumenti multimediali» «Tecnologie e infrastrutture di base»	«società dell'informazione»
«Crescita, competitiva e sostenibile»	«Prodotti, processi e organizzazione»	«prodotti, processi e organizzazione»
	«Mobilità sostenibile e intermodalità»	«mobilità sostenibile e intermodalità»
	«Nuove prospettive per l'aeronautica»	«nuove prospettive per l'aeronautica»
	«Trasporti terrestri e tecnologie del mare»	«trasporti terrestri e tecnologie del mare»
«Preservare l'ecosistema»	«Gestione sostenibile e qualità delle acque» e «Gestione sostenibile degli ecosistemi marini»	«gestione sostenibile e qualità delle acque» e «gestione sostenibile degli ecosistemi marini»
	«Cambiamento globale, clima e biodiversità»	«cambiamento globale, clima e biodiversità»
	«La città del futuro e il patrimonio culturale»	«la città del futuro e il patrimonio culturale»
	«Un'energia più pulita, comprese le fonti di energia rinnovabili» e «energia economica ed efficiente per un'Europa competitiva»	«sistemi energetici più puliti» e «un'energia economica ed efficiente»
«Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socioeconomiche»	«Rafforzare la base di conoscenze socioeconomiche»	«rafforzare la base di conoscenze socioeconomiche»
«Preservare l'ecosistema» (Euratom)	«Fusione termonucleare controllata»	«fusione termonucleare controllata»
	«Fissione nucleare»	«fissione nucleare»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1998
relativa all'istituzione di un Forum europeo della ricerca

[notificata con il numero C(1998) 3069]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/611/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Commissione ha bisogno di un organismo di riflessione, dibattito e consultazione, composto da personalità di alto livello provenienti dagli ambienti scientifici, dall'industria e dalle imprese fornitrici di servizi nonché dalle associazioni di utilizzatori, al fine di esaminare questioni di portata generale relative alla politica della ricerca;

considerando che, in un intento di razionalizzazione e rinforzo delle sinergie tra industria e ricerca, è opportuno sostituire ai due comitati esistenti, cioè il comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) e l'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie (ESTA) un organismo unico, denominato «Forum europeo della ricerca», comprendente 60 membri al massimo, nominati dalla Commissione e suddivisi in parti approssimativamente uguali fra due «camere», che operano in stretta coordinazione: una camera dell'accademia e delle scienze e una camera dell'industria, dei servizi e degli utilizzatori;

considerando che è opportuno istituire il «Forum europeo della ricerca», definirne il mandato e organizzarne il funzionamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo, qui di seguito denominato «Forum europeo della ricerca». Il Forum è un organismo di riflessione, dibattito e consultazione nel campo della politica di ricerca e per lo sviluppo tecnologico.

Articolo 2

Il Forum esamina, su iniziativa propria o a richiesta della Commissione, questioni di livello strategico relative all'elaborazione e all'attuazione della politica della Comunità

in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, nonché, in linea più generale, questioni di politica scientifica e tecnologica di interesse europeo.

Discute tali questioni e può fornire alla Commissione pareri in materia.

Articolo 3

1. Il Forum è composto di 60 membri al massimo, cittadini degli Stati membri e di paesi associati ai programmi quadro, fra i quali figurano i presidenti dei gruppi di esperti, che assistono la Commissione quanto al contenuto e all'orientamento delle azioni chiave del Quinto programma quadro.

2. I membri del Forum rappresentano gli interessi dei vari ambienti scientifici ed industriali; sono suddivisi in parti approssimativamente uguali fra due camere:

- la camera dell'accademia e delle scienze, composta da scienziati di alto livello e da personalità provenienti dai vari ambienti scientifici europei, in particolare dalle università e dalle organizzazioni nazionali ed europee di ricerca;
- la camera dell'industria, dei servizi e degli utilizzatori, composta da personalità di alto livello provenienti dall'industria e dalle imprese fornitrici di servizi (comprese le PME), dalle organizzazioni europee del settore e da associazioni di utilizzatori dei risultati della ricerca.

Articolo 4

I membri del Forum e delle singole camere sono nominati a titolo personale dalla Commissione, in base a criteri obiettivi di competenza ed esperienza di chiara fama.

Articolo 5

1. Il mandato dei membri ha una durata di due anni. Può essere prorogato una volta. Se un membro interrompe il mandato prima della scadenza, è sostituito per la durata residua del mandato secondo le disposizioni dell'articolo 4.

2. I membri del Forum restano in carica fino a quando sono sostituiti o fino a quando il mandato è prorogato.

3. Dopo aver consultato entrambe le camere, la Commissione nomina, per ciascuna di esse, un presidente e un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Articolo 6

L'elenco dei membri del Forum è pubblicato per informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

1. Ogni camera stabilisce il proprio programma di lavoro in funzione degli argomenti che ritiene importante esaminare, può formulare pareri e costituire gruppi di lavoro per esaminare argomenti specifici.

2. Al fine di esaminare questioni di interesse comune e, in particolare, con l'intento di rafforzare le sinergie fra l'industria e la ricerca, le due camere possono condurre alcune attività in comune, formulare pareri in comune e costituire gruppi di lavoro in comune.

3. Le due camere coordinano strettamente i programmi di attività tramite un comitato direttivo composto dai loro presidenti e vicepresidenti.

4. Le due camere si riuniscono congiuntamente in seduta plenaria almeno una volta l'anno. Presiede la seduta plenaria un membro del comitato direttivo, designato da quest'ultimo.

Articolo 8

1. I rappresentanti della Commissione possono partecipare ai lavori del Forum, delle singole camere, dei gruppi di lavoro e del comitato direttivo.

2. Il Forum può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su uno degli argomenti trattati. Gli esperti partecipano esclusivamente alle deliberazioni sugli argomenti che hanno motivato la loro presenza.

3. La Commissione assiste materialmente il Forum e disimpegna i lavori di segreteria per entrambe le camere, tramite una segreteria comune.

Articolo 9

Le funzioni di membro del Forum o di esperto non prevedono alcuna retribuzione. Le spese di viaggio e di soggiorno occasionate dalle attività del Forum, in particolare dalle riunioni plenarie del Forum, delle due camere, dei gruppi di lavoro e del comitato direttivo sono rimborsate dalla Commissione, conformemente alle norme amministrative vigenti.

Articolo 10

In linea di massima il Forum e le due camere si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima.

Articolo 11

Le deliberazioni del Forum non sono seguite da voto. Quando chiede il parere del Forum la Commissione può fissare i termini entro i quali questo dev'essere formulato.

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli 214 del trattato CE e 194 del trattato Euratom, i membri del Forum sono tenuti a non divulgare le informazioni apprese nel corso dei lavori del Forum, di una delle camere, di un gruppo di lavoro o del comitato direttivo quando la Commissione comunica loro che il parere richiesto o la domanda formulata concernono un argomento a carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni solo i membri del Forum e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 13

La decisione della Commissione 84/128/CEE, che istituisce un comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) e la decisione 94/204/CE, Euratom, relativa alla creazione dell'assemblea europea delle scienze e delle tecnologie (ESTA) sono abrogate.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

Per la Commissione

Édith CRESSON

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 210 del 28 luglio 1998)

A pagina 59, alla fine dell'articolo 1, aggiungere il punto 3) seguente:

*3) Al regolamento (CE) n. 411/97 è aggiunto l'allegato del presente regolamento».
